

256.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Mozioni Volontè ed altri n. 1-00080, Castagnetti ed altri n. 1-00081, Mantovani ed altri n. 1-00132, Violante ed altri n. 1-00133, Buontempo ed altri n. 1-00134, Zanella ed altri n. 1-00146 e Pisicchio ed altri n. 1-00147 sul lavoro minorile</b> .....	11
Missioni vevoli nella seduta del 30 gennaio 2003 .....	3	(Sezione 1 – Mozioni) .....	11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Integrazione nell'assegnazione a Commissione in sede consultiva) .....	3, 4	(Sezione 2 – Risoluzioni) .....	22
Atti comunitari (Trasmissione e deferimento a Commissioni permanenti) .....	4	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	29
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 1 – Misure a favore dei comuni del Molise colpiti dal maltempo) .....	29
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni) .....	5	(Sezione 2 – Coinvolgimento della comunità scientifica nella predisposizione del progetto di riforma degli enti di ricerca) .....	30
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 3 – Iniziative per garantire il diritto di critica e di confronto degli studenti universitari sui programmi di esame) .....	31
<b>Disegno di legge n. 2788</b> .....	7	(Sezione 4 – Chiusura del reparto di malattie infettive pediatriche dell'ospedale Spallanzani di Roma) .....	34
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	7		
(Sezione 2 – Articolo 6 ed emendamento) ....	7		
(Sezione 3 – Articolo 21 ed emendamento) ...	9		
(Sezione 4 – Articolo 24, emendamento, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	9		
(Sezione 5 – Articolo 29) .....	10		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 30 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi,

Micchichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di estensione delle prove psico-attitudinali ai candidati al concorso in magistratura » (3600);

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione » (3601);

CAPITELLI: « Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico della Lomellina » (3602).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 29 gennaio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1094. - « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione » (approvato dal Senato) (3599);

S. 1577. - PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (718-1423-1488-B).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 1094. - « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione » (approvato dal Senato) (3599). *Parere della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*III Commissione (Affari esteri):*

FOLENA: « Istituzione del programma "Memoria, responsabilità e futuro" per la corresponsione di indennizzi ai cittadini libici e la promozione di scambi culturali con la Libia » (3378). *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI.*

*VII Commissione (Cultura):*

ROMOLI e COLLAVINI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Grado » (3015).

*Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

PISTONE ed altri: « Concessione di un contributo finanziario al Teatro dell'Opera di Roma per interventi di ristrutturazione » (3243).

*Parere delle Commissioni I e V.*

*XI Commissione (Lavoro):*

CATANOSO: « Modifica all'articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, in materia di requisiti dei presentatori autorizzati al servizio dei protesti cambiari e degli assegni bancari » (3412).

*Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Integrazione nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede consultiva.**

Il seguente disegno di legge: « Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria » (2145), assegnato in sede referente alla XI Commissione (Lavoro) è assegnato, in sede consultiva, anche alla XIII Commissione (Agricoltura), che ne ha fatto richiesta.

**Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie e deferimento a Commissioni permanenti di atti comunitari.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 28 gennaio 2003, ha trasmesso la comunicazione della Commissione delle Comunità europee recante il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2003 [COM (2002) 590 def.] ed il programma operativo del

Consiglio dell'Unione europea per il 2003 presentato dalle Presidenze greca e italiana (15881/02).

I predetti documenti sono deferiti, per l'esame generale, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame sotto i profili di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti.

I termini per lo svolgimento di tale esame sono fissati al 14 febbraio, per le Commissioni permanenti, e al 16 marzo 2003, per la XIV Commissione.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2003, ha inoltre trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 3, e 22, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 (171).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2003, ha altresì trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 3, e 31, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della

società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (172).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe (RID), in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (173).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° marzo 2003.

#### **Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 4 al 5 dicembre 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conservazione e allo

sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca » (doc. XII, n. 206) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca » (doc. XII, n. 207) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comu-

nitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci » (doc. XII, n. 208) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sul programma legislativo e di lavoro della Commissione nel 2003 » (doc. XII, n. 209) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GEN-  
NAIO 1967, N. 18, RECANTE ORDINAMENTO DEL MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI (2788)**

**(A.C. 2788 - Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 6.1 delle Commissioni,  
in quanto suscettibile di determinare  
nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica privi di idonea quantificazione e  
copertura;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 21.1 delle Commissioni;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo 24.01 del Governo,  
con la seguente condizione, volta a garan-  
tire il rispetto dell'articolo 81, quarto  
comma, della Costituzione:

al comma 1, siano aggiunte, in fine, le  
seguenti parole: « per l'anno 2003 »;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo  
n. 2.

**(A.C. 2788 - Sezione 2)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

**ART. 6.**

1. Dopo l'articolo 30 del decreto del  
Presidente della Repubblica 5 gennaio  
1967, n. 18, come modificato dall'articolo  
5 della presente legge, è inserito il se-  
guente:

« ART. 30-bis (Sezioni distaccate delle  
rappresentanze diplomatiche). 1. Per parti-  
colari esigenze di servizio e di razionaliz-  
zazione della rete diplomatico-consolare  
possono essere istituite, con decreto del  
Ministro degli affari esteri, di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze,  
senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-  
cio dello Stato, sezioni distaccate di rap-  
presentanze diplomatiche in Stati diversi  
da quello dove queste ultime hanno sede  
ma compresi nel territorio di loro com-  
petenza, ovvero in luogo di rappresentanze  
diplomatiche già esistenti. Con le stesse  
modalità si provvede alla loro soppres-  
sione.

2. L'incarico di dirigere *in loco* una  
sezione distaccata, la quale dipende gerar-  
chicamente e funzionalmente dalla rap-  
presentanza diplomatica competente per  
territorio, individuata nel decreto di cui al  
comma 1, è conferito nell'ambito delle

dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri ed accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari *ad interim*. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.

3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.

4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità del comma 3 dell'articolo 171-*bis*. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure

compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.

5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.

6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri o della Commissione europea eventualmente disponibili *in loco*. La convenzione allo scopo stipulata prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto da parte dei predetti Stati membri o da parte della Commissione europea per il funzionamento della sezione.

7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6

##### ART. 6.

*Al comma 1, capoverso ART. 30-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili *in loco*. A tal fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione ».

**6. 1. Le Commissioni.**

**(Approvato)**

**(A.C. 2788 - Sezione 3)****ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 21.**

1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalle seguenti: «cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata».

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 21****ART. 21.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

**21. 1.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

**(A.C. 2788 - Sezione 4)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

«**ART. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione).** 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrano nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso».

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 24****ART. 24.**

*Al comma 1, capoverso Art. 211-bis, primo periodo, sostituire le parole:* regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 *con le seguenti:* decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola:* funzionali.

**24. 2.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
24. 01. DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo, comma 1, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.*

**0. 24. 01. 1.** Boato.

*All'articolo aggiuntivo 24. 01. del Governo, comma 1, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.*

**0. 24. 01. 2.** Boato.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. — 1. In ragione delle attività di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è accordato al circolo un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**24. 01.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 2788 — Sezione 5)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 è autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Per le finalità di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per le finalità di cui all'articolo 26 la spesa prevista è determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00080, CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00081, VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00133, MANTOVANI ED ALTRI N. 1-00132, BUONTEMPO ED ALTRI N. 1-00134, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00146 E PISICCHIO ED ALTRI N. 1-00147 SUL LAVORO MINORILE*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premessi che:

la Convenzione n. 182 promossa dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 17 giugno 1999 ed entrata in vigore il 19 novembre 2000, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, impegnava i Paesi firmatari ad un'azione rapida e complessiva per l'eliminazione del fenomeno, attribuendo allo stesso un carattere d'emergenza;

secondo il rapporto globale sul lavoro minorile, pubblicato il 6 maggio 2002 dall'Ufficio internazionale del lavoro, sono costretti al lavoro 246 milioni di ragazzi tra i cinque e i diciassette anni, di cui ben 179 milioni esposti alle forme peggiori e dannose per la loro salute fisica, mentale e morale;

circa 111 milioni di bambini sotto i quindici anni sono, infatti, costretti a lavori pericolosi ed oltre 8 milioni di bambini sono sottoposti in schiavitù (schiavitù per debiti) e ad altre forme di lavoro forzato, come l'arruolamento in vista della partecipazione a conflitti armati, la prostituzione, la pornografia e altre attività illecite;

il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, Juan Somavia, ha dichiarato che « nonostante l'impegno dei

Governi e dei loro interlocutori per combattere il lavoro minorile in tutto il mondo, il problema è ancora gigantesco » e che « i progressi compiuti sulla via dell'abolizione effettiva sono considerevoli ma la comunità internazionale non deve dar tregua ai suoi sforzi contro la propagazione di una forma di lavoro della quale sono vittime milioni di bambini in tutto il mondo »;

il 60 per cento del totale dei bambini costretti al lavoro è localizzato nell'area Asia-Pacifico, seguita dall'Africa subsahariana (23 per cento), dall'America latina e dai Caraibi (17,4 per cento), dal Medio Oriente e dall'Africa del Nord (6 per cento);

la tipologia di lavoro in cui questi bambini sono utilizzati riguarda essenzialmente il settore primario, con percentuali rilevanti nell'agricoltura commerciale (cacao, caffè, cotone ed altri), anche se la maggior parte dei bambini impiegati si trova in settori economici non ufficiali dove non vengono riconosciuti né tutelati;

tra le cause principali elencate nel rapporto figurano: la povertà, le crisi economiche e politiche, le discriminazioni etniche e religiose, le migrazioni, lo sfruttamento a carattere criminale, la mancanza di scuole, pratiche culturali tradizionali e la mancanza di protezione sociale, che spingono un numero sempre maggiore di bambini a forme di lavoro pericolose e molto spesso illegali;

il rapporto è stato discusso dagli organi dell'Organizzazione internazionale del lavoro alla 90<sup>a</sup> sessione della conferenza internazionale del lavoro il 12 giugno 2002 a Ginevra: in quella stessa sede è stata istituita dall'Organizzazione internazionale del lavoro la giornata internazionale contro il lavoro minorile;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a favorire, da parte dei Paesi maggiormente colpiti da questo fenomeno, l'adozione di strumenti legislativi efficaci nel campo del divieto del lavoro minorile e la puntuale applicazione dei dettami contenuti nella succitata Convenzione n. 182 e nella raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro del 1973;

a sollecitare nuovi programmi di cooperazione e di assistenza internazionali allo scopo di consentire la formazione scolastica obbligatoria fino ai 14-16 anni per contrastare il lavoro minorile e come opportunità di sviluppo. In particolare, in occasione dell'emanazione del decreto dei flussi migratori, a prevedere criteri di preferenza per i cittadini di nazioni con le quali siano stati stabiliti accordi che prevedano precisi impegni di realizzazione di programmi di scolarizzazione;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere forme di aiuto economico alle famiglie, dando applicazione alla proposta « 20:20 » adottata dal vertice sociale di Copenaghen (marzo 1995), per la quale il 20 per cento dei fondi spesi dai Paesi sviluppati per la cooperazione dovrebbe essere destinato a progetti sociali, mentre i Paesi in via di sviluppo dovrebbero investire il 20 per cento del loro bilancio nella stessa direzione;

a tenere maggiormente in considerazione le altre iniziative proposte dalle organizzazioni sociali non governative italiane, da tempo impegnate nel trovare valide soluzioni al problema del lavoro minorile;

ad adottare iniziative normative volte:

a) a prevedere meccanismi di controllo e codici di condotta più rigidi nella fabbricazione dei prodotti italiani, specialmente nella catena del subappalto, e nella loro commercializzazione internazionale per creare marchi di garanzia sociale, obbligando le imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali ed ambientali della loro produzione;

b) ad imporre la certificazione del « timbro di garanzia sociale », sul rispetto dei diritti umani e sindacali, per i prodotti provenienti dai Paesi maggiormente soggetti al pericolo di utilizzo di manodopera infantile. Tale certificazione dovrebbe essere concessa soltanto dopo severi controlli attuati da società di certificazione con la collaborazione di organizzazioni locali, dell'Unicef e dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

a favorire la creazione di programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;

a verificare e a riferire in Parlamento sulla situazione attuale in Italia rispetto a tale fenomeno e a valutare l'opportunità di mettere in campo nuove iniziative, che, d'intesa con le parti sociali e le organizzazioni imprenditoriali, mirino a debellare sul nascere tale rischio.

(1-00080) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Gandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecucollo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(12 giugno 2002)

La Camera,

premessi che:

il 12 giugno 2002 si è celebrata la prima giornata mondiale contro il lavoro minorile promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro, che avrà d'ora in poi cadenza annuale;

l'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro «*A future without child labour*» segnala che dalle inchieste realizzate nei Paesi in via di sviluppo emergono dati allarmanti;

questo triste fenomeno coinvolge nel mondo, con modalità diverse, fino a 250 milioni di bambini in età compresa dai 5 ai 14 anni, di cui il 70 per cento lavora nei settori dell'agricoltura, della pesca e della caccia, l'8 per cento nella produzione manifatturiera e nel commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, il 7 per cento in lavori domestici, mentre il 4 per cento nei trasporti e nelle comunicazioni e, infine, il 3 per cento nel settore delle costruzioni e nell'industria estrattiva mineraria;

in particolare, si ricorre allo sfruttamento del lavoro minorile nella coltivazione e trasformazione del cacao, del caffè, del lattice, del cotone e del tè. Infatti, sulla base dei monitoraggi effettuati nei principali mercati mondiali, ovvero in Brasile, Kenya e Messico, lo sfruttamento di bambini al di sotto dei 15 anni è pari al 25-30 per cento del totale della manodopera;

anche i Paesi industrializzati non sono indenni da questa piaga e in Italia, nonostante il divieto previsto dalla legge n. 977 del 1967, in base ai dati Istat i ragazzi al di sotto dei 15 anni che svolgono attività lavorative corrispondenti ad una forma di sfruttamento sono circa 31.500, pari allo 0,66 per cento della popolazione giovanile compresa tra i 7 e i 14 anni: di questi 19.200 svolgono un lavoro non continuativo, mentre i restanti 12.300 bambini svolgono un lavoro continuativo, cioè per almeno due ore in una giornata e almeno una volta a settimana;

i bambini e i ragazzi che in Italia sono coinvolti a vario titolo in attività di aiuto alla famiglia sono circa 144 mila;

sono circa 83 mila gli adolescenti compresi nella fascia di età tra i 15 e i 18 anni che dichiarano di aver avuto qualche esperienza lavorativa prima dei 15 anni, di cui 37 mila nel Mezzogiorno, area dove questo fenomeno si lega in maniera simbiotica con la piaga del lavoro nero;

la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura ha concluso un'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile, nella quale si sottolineava la necessità di rimuovere le cause indirette (stato di povertà materiale e culturale delle famiglie, dispersione scolastica) dell'offerta di lavoro minorile e di incidere più fortemente sul fenomeno della domanda, da parte delle imprese, di questa grave forma di lavoro illegale;

allo sfruttamento del lavoro minorile si accompagnano forme di abuso ancora più gravi e intollerabili, quali condizioni di vera e propria schiavitù collegate alla mancata o non adeguata retribuzione, a condizioni subumane dei luoghi di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano;

il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini e alle bambine la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età, nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e, di conseguenza, riduce, nei Paesi in cui è praticato, la possibilità di costruire, in prospettiva per il futuro, una classe dirigente e un corpo sociale a diffuso tasso di scolarizzazione e pienamente consapevole dei propri diritti;

è molto limitato il numero di aziende italiane, soprattutto produttrici di prodotti per l'infanzia, che ha sottoscritto protocolli con le rappresentanze sindacali per controllare che le aziende italiane ed estere, fornitrici di semilavorati, non impieghino minori nei loro processi produttivi;

iniziative del genere sono state prese da multinazionali straniere, attraverso codici di autoregolamentazione aziendale, anche sotto la pressione di iniziative popolari per l'affermazione dei diritti umani;

il nostro Paese deve essere impegnato con lo stesso sforzo sia sul fronte internazionale, sia nella completa eliminazione del lavoro minorile in Italia, secondo quanto previsto dalla legge 977 del 1967;

in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge che riprendono il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura, concernenti « Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile »;

impegna il Governo:

a dotarsi in tempi rapidi degli adeguati strumenti per la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno e ad intensificare l'attività di controllo sul territorio, fornendo annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile in Italia;

a promuovere un sistema di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile;

a promuovere, anche ai sensi della legge n. 285 del 1997, sia a livello di Governo centrale, sia a livello di enti locali, progetti specificatamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tali progetti adeguate risorse;

a incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi e ad estendere la propria iniziativa in sede internazionale, a partire dall'Unione europea, affinché l'Europa si doti di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

a sostenere presso l'Organizzazione internazionale del lavoro l'istituzione di un sistema di etichettatura con il relativo meccanismo d'ispezione internazionale.

(1-00081) « Castagnetti, Duilio, Delbono, De Franciscis, Enzo Bianco, Rusconi, Colasio, Fistarol, Carbonella, Camo, Carra, Cusumano, Giachetti, Fioroni, Bimbi, Bindi, Monaco, Pasetto, Fanfani, Papini, Luigi Pepe, Tonino Loddo, Reallacci, Ruta, Burtone, Squeglia, Tuccillo, Mazzuca Poggiolini, Lettieri, Morgando, Mosella, Mattarella, Maccanico, Franceschini, Gentiloni Silveri, Banti, Verneti, Mantini, Ladu, Iannuzzi, Molinari, Merlo, Frigato, Luseti, Santino Adamo Loddo, Pistelli, Meduri, Reduzzi, Ruggeri, Acquarone, Villari, Boato, Bottino, Gerardo Bianco ».

(12 giugno 2002)

La Camera,

premessi che:

lo sfruttamento del lavoro infantile per la sua entità e sistematicità rappresenta un dato strutturale dell'attuale economia globalizzata. A 250 milioni di bambini sono negati diritti fondamentali, come quelli all'istruzione, al gioco, alla casa ed alla salute. Molti di loro sono ridotti allo stato di schiavitù;

la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 17 giugno 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile è purtroppo ancora in buona parte inattuata e richiede un rinnovato impegno della comunità internazionale per far fronte all'aggravarsi della situazione;

anche nel nostro Paese il lavoro minorile non solo non è stato debellato, ma

riemerge prepotentemente dove sono diffusi il lavoro nero, la disoccupazione, la cancellazione dei diritti acquisiti dai lavoratori adulti. Grave rimane il problema dell'abbandono dell'obbligo scolastico;

impegna il Governo

a destinare almeno il 50 per cento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo ai programmi sociali (oggi il nostro Paese investe solo lo 0,3 per cento dei fondi della cooperazione per l'istruzione primaria);

a realizzare l'impegno di devolvere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo alla cooperazione allo sviluppo entro il 2004;

a cancellare il debito estero dei Paesi poveri, impegnando i Paesi debitori a convertire il debito condonato in programmi sociali;

ad operare, all'interno delle istituzioni internazionali, perché vengano tenuti in considerazione i diritti delle popolazioni povere e siano cancellate le politiche del Fondo monetario internazionale responsabili delle catastrofi sociali nei Paesi dove sono state applicate;

a sostenere in ogni ambito internazionale l'adozione di sanzioni nei confronti delle imprese multinazionali e non che, anche attraverso contratti di appalto, utilizzano manodopera infantile;

a denunciare ogni trattato di libero commercio, firmato in sede *Wto*, che non preveda esplicitamente le suddette sanzioni;

a istituire organismi governativi per controllare il comportamento all'estero delle imprese italiane, affinché utilizzino sempre lavoratori adulti, a condizioni di retribuzione eque e nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali esistenti (libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva, divieto di discriminazioni, divieto di lavoro forzato, divieto di lavoro infantile);

a sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo, realizzati dalle organizzazioni non governative e dai movimenti impegnati nella lotta allo sfruttamento del lavoro infantile;

a favorire il commercio equo e solidale e la diffusione dei marchi di qualità sociale dei prodotti;

a predisporre e favorire programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;

ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea, prevedendo sgravi tariffari per le merci provenienti dai Paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;

ad incrementare il sostegno economico al programma *Ipec*, appositamente promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro per combattere lo sfruttamento dei bambini;

ad adottare iniziative normative volte ad estendere in Italia controlli per individuare aziende o situazioni di economia informale che utilizzino il lavoro infantile e predisporre tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei bambini, a cominciare da quello all'istruzione.

(1-00132) « Mantovani, Giordano, Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(2 dicembre 2002)

La Camera,

premesso che:

nella Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 17 giugno 1999, oltre al lavoro forzato, alle forme di schiavitù, alla prostituzione e alle altre attività illecite, viene considerato tra le forme peggiori di sfruttamento qualsiasi lavoro che, per sua natura o per le cir-

costanze in cui viene svolto, rischia di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità di un minore;

il lavoro minorile che ha le conseguenze più gravi è, pertanto, qualsiasi lavoro che possa pregiudicare il normale sviluppo fisico e psicologico dei bambini e degli adolescenti;

tra questi, i lavori della durata di almeno due ore al giorno pericolosi o notturni o molto stancanti o per i quali si salta spesso la scuola, che non lasciano tempo per fare i compiti o per giocare e stare con gli amici;

L'Ufficio internazionale del lavoro, nel rapporto globale sul lavoro minorile del maggio 2002, ha reso noto che nel mondo 246 milioni di bambini ed adolescenti, tra i 5 e i 17 anni, sono costretti al lavoro;

tra questi, 179 milioni di bambini e ragazzi svolgono attività dannose per la salute fisica e mentale;

dallo stesso rapporto si rileva che 111 milioni di bambini, che hanno meno di quindici anni, sono costretti a svolgere lavori pericolosi, mentre 8 milioni di bambini subiscono varie forme di schiavitù, mediante il coinvolgimento in attività illecite, come la prostituzione, la pornografia, lo spaccio di droga, l'addestramento alla guerra per la partecipazione a conflitti armati;

gran parte di questi bambini ed adolescenti (il 60 per cento) vive nell'Asia-Pacifico; il 23 per cento nell'Africa subsahariana, il 17,4 per cento in America latina e nei Caraibi, il 6 per cento in Medio Oriente e Africa del nord;

i settori produttivi che utilizzano manodopera minorile sono, in prevalenza, l'agricoltura, la caccia e la pesca (attività che occupano il 70 per cento dei bambini « lavoratori »), la produzione manifatturiera e il commercio all'ingrosso e al dettaglio (l'8 per cento), i trasporti e le comunicazioni (4 per cento), l'industria

estrattiva e mineraria e quella delle costruzioni (3 per cento); il 7 per cento è impegnato in lavori domestici;

i bambini e gli adolescenti sono costretti a lavori pericolosi e illegali, secondo il citato rapporto, a causa della povertà, di crisi di carattere economico e politico, di discriminazioni etniche e religiose, nonché a causa delle migrazioni e dello sfruttamento criminale; favoriscono il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile la mancanza di scuole e di protezione sociale, nonché alcune pratiche culturali tradizionali;

anche in Italia, il fenomeno ha dimensioni allarmanti: secondo l'Istat, che ha presentato nel giugno 2002 un rapporto elaborato su impulso del ministero del lavoro e delle politiche sociali, i ragazzi con meno di 15 anni che svolgono attività lavorativa sono oltre 144.000, pari al 3,1 per cento dei bambini di quell'età (dati 2000);

considerando l'insieme delle attività, continuative e non continuative, il numero dei quindicenni « sfruttati » in Italia risulta di 31.500 unità, lo 0,66 per cento della popolazione giovanile tra i 7 e i 14 anni, con un'incidenza maggiore tra i quattordicenni (il 2,74 per cento);

tra questi, 12.300 minori svolgono un'attività che si può definire « continuativa » e 19.200 non continuativa;

lo sfruttamento minorile appare un fenomeno che interessa tutto il Paese, anche le zone più sviluppate, ed è connesso — nel Nord del Paese — con gli alti tassi di occupazione locale, mentre nel Mezzogiorno con gravi condizioni di disagio economico e sociale;

ben 83.000 adolescenti tra i 15 e i 18 anni d'età hanno avuto esperienze lavorative prima dei 15 anni; di questi, 37 mila vivono nel Mezzogiorno, dove lo sfruttamento minorile è strettamente connesso con il lavoro nero;

l'impegno dei minori nel mercato del lavoro è anche frequente nella popolazione

con un basso tasso di scolarità: il 69,8 per cento degli occupati con meno di 19 anni ha la licenza media, il 7,8 per cento solo la licenza elementare; questo potrebbe rendere nel futuro più difficile l'inserimento professionale dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto presto;

i dati Istat che si riferiscono alle famiglie italiane potrebbero essere anche fortemente sottostimati, se si considera la popolazione minorile zingara e extracomunitaria presente sul territorio italiano non censita o non ricompresa nell'indagine;

la Convenzione n. 182 sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, promossa dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, entrata in vigore nel novembre del 2000, in considerazione di tale emergenza, impegna i Paesi firmatari ad un'azione coordinata e immediata per l'eliminazione del grave fenomeno;

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, in particolare destinando tali risorse a progetti finalizzati ad un'istruzione gratuita e obbligatoria accessibile a tutti i bambini e le bambine;

ad aumentare, a livello bilaterale e multilaterale, il sostegno finanziario a progetti nel campo dell'educazione, adeguati alla realtà sociale di ogni Paese e accompagnati da azioni di sensibilizzazione e incentivi alle famiglie più povere;

a rafforzare l'impegno per garantire l'accesso ai servizi essenziali e alle risorse produttive come primo passo nella strategia di lotta alla povertà;

a cancellare il debito estero dei Paesi più poveri, impegnando i Paesi debitori a convertire il debito condonato in programmi sociali;

a favorire interventi alternativi, come il commercio equo e solidale, e a promuove

vere il collegamento diretto tra i produttori dei Paesi in via di sviluppo autorganizzati e i consumatori;

ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea, che prevede sgravi tariffari per le merci provenienti dai Paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;

a farsi promotore dell'introduzione di una « clausola sociale », anche all'interno dell'Organizzazione mondiale per il commercio e negli accordi commerciali internazionali, che attesti che i prodotti non derivano né da lavoro minorile, né dallo sfruttamento del lavoro adulto;

ad adottare opportune iniziative per promuovere l'adozione in Europa di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

a sollecitare l'Organizzazione internazionale del lavoro ai fini dell'istituzione di un sistema di etichettatura — che garantisca il non utilizzo di lavoro minorile — e l'adozione dei relativi sistemi d'ispezione internazionale;

a dotarsi di adeguati strumenti per il monitoraggio e la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno del lavoro minorile in Italia e a fornire ogni anno alle competenti commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile nel Paese;

ad affrontare lo sfruttamento minorile in Italia con una molteplicità di strumenti, opportunamente integrati, per tener conto delle diverse cause che concorrono al lavoro minorile e delle diverse caratteristiche dei bambini e delle famiglie coinvolti;

a sviluppare le azioni di intervento e di controllo degli ispettori del lavoro relative a questo fenomeno;

ad adottare opportuni strumenti per la prevenzione del lavoro minorile e dello sfruttamento;

ad assicurare la riabilitazione e l'integrazione sociale delle bambine e dei bambini ridotti in schiavitù o sfruttati sul lavoro;

ad adottare iniziative normative volte ad introdurre ed applicare sanzioni severe nei confronti delle imprese italiane che ricorrono al lavoro minorile;

a ridurre le condizioni di disagio economico e sociale che costringono le famiglie più povere a impegnare i minori nel lavoro;

a promuovere, anche ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia a livello di Governo centrale sia da parte degli enti locali e territoriali, progetti specificatamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tali progetti adeguate risorse;

ad incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi;

a promuovere un sistema di certificazione di conformità sociale per le imprese italiane, che non utilizzano lavoro minorile.

(1-00133) « Violante, Capitelli, Cordoni, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Giacco, Pisa, Bolognesi, Buffo, Diana, Gasperoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Battaglia, Di Serio D'Antona, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Sandi ».

(2 dicembre 2002)

La Camera,

premesso che:

nonostante l'impegno profuso in sede internazionale, al fine di combattere in

modo efficace il problema dello sfruttamento del lavoro minorile, e l'adozione, in quest'ambito, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e della Raccomandazione n. 190 sulla stessa materia, entrambe approvate a Ginevra il 17 maggio 1999 e autorizzate alla ratifica in Italia con legge 25 maggio 2000, n. 148, dati recenti confermano che il fenomeno continua a persistere, con particolare riguardo ad alcune regioni del mondo;

in particolare, le maggiori concentrazioni di sfruttamento di lavoro minorile si verificano in Asia, con una percentuale del 61 per cento, in Africa, dove il lavoro minorile arriva alla soglia del 32 per cento, ed in America Latina, dove si attesta al 7 per cento;

la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro definisce, tra l'altro, le cosiddette « forme peggiori di lavoro minorile », individuandole in tutte le forme di schiavitù minorile, ivi compresi il lavoro forzato ed il reclutamento armato di minori, lo sfruttamento a fini pornografici e per altri fini illeciti — quali ad esempio il traffico di stupefacenti — e qualsiasi altro lavoro che metta a repentaglio la salute, la moralità o la sicurezza del minore;

l'indagine conoscitiva in materia di lavoro nero e minorile svolta dalla XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura ha evidenziato come questo fenomeno sia tutt'altro che sconfitto anche all'interno del nostro territorio nazionale, pur con diffusione diversa nelle realtà regionali, con una maggiore incidenza in alcune regioni meridionali, dove si collega a condizioni familiari di particolare degrado e indigenza ed al fenomeno del prematuro abbandono scolastico;

in base a quest'indagine, il lavoro minorile in Italia originerebbe soprattutto all'interno delle cosiddette micro-imprese, piccole attività artigianali o commerciali prevalentemente a conduzione familiare;

in Italia, inoltre, il fenomeno del lavoro minorile risulta essere particolarmente diffuso all'interno delle comunità di immigrati, dove risulta oltre modo difficile per gli organi competenti esercitare un controllo efficace ed acquisire dati certi, considerato anche l'alto tasso di clandestini all'interno delle suddette comunità;

un'importante problematica al riguardo è anche quella costituita dai cosiddetti « bambini ombra », termine con il quale si definiscono quei bambini giunti in Italia provenienti da Paesi nei quali non esiste un sistema di anagrafe obbligatoria e, quindi, in quanto privi di un nome e di una nazionalità certi, facili prede di sfruttamento a fini illeciti e, addirittura, crudeli, come il mercato degli organi;

in tutte le realtà nelle quali lo sfruttamento del lavoro minorile risulta essere più diffuso è stato riscontrato un evidente collegamento tra la povertà materiale dei cittadini, il tasso d'abbandono scolastico ed il lavoro minorile;

la frantumazione delle competenze in materia di tutela all'infanzia e, in particolare, di lotta allo sfruttamento del lavoro minorile rende difficoltosa sia l'acquisizione di dati certi sull'argomento, sia un incisivo ed efficace sistema di interventi;

impegna il Governo

a prevedere un efficace sistema di monitoraggio sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, se del caso a ciò deputando appositi osservatori provinciali presso le direzioni provinciali del lavoro o presso le prefetture, che siano dotati di poteri d'indagine e di accesso agli atti della pubblica amministrazione, all'interno di un più ampio sistema di collaborazione tra tutti i soggetti che possano venire in possesso di informazioni utili in materia e che, da un lato, informino l'autorità giudiziaria per la parte di sua competenza in base ai meccanismi sanzionatori vigenti, mentre, dall'altro, riferiscano al ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché siano approntate

le necessarie misure concrete volte a contrastare il fenomeno, ed al Parlamento, al fine di varare gli opportuni provvedimenti legislativi;

ad adottare un'iniziativa normativa volta ad istituire un'*authority* per le problematiche sull'infanzia, che sia dotata di poteri di coordinamento, di impulso e d'istruzione nei confronti degli altri enti pubblici e che possa attivare le procedure volte a dare assistenza ed aiuto ai minori e alle famiglie in difficoltà, anche attraverso l'incentivazione nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, degli aiuti alle associazioni impegnate nella prevenzione e nella lotta allo sfruttamento dei minori;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere un sistema di etichettatura dei prodotti nazionali ed esteri commercializzati sul nostro territorio nazionale, che verifichi ed attesti che per la loro fabbricazione non siano stati impiegati minori sfruttati, e ad assumere le necessarie iniziative volte ad impedire la circolazione e commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti per la cui realizzazione sia accertato il contributo di minori in stato di sfruttamento;

a controllare, in sede internazionale, attraverso le nostre rappresentanze istituzionali ed attraverso le associazioni impegnate in programmi di aiuti all'estero, il rispetto, da parte dei Paesi stranieri, delle convenzioni internazionali in materia di sfruttamento del lavoro minorile e a non stipulare accordi bilaterali con quei Paesi che non le rispettino o che non adottino nel loro sistema normativo nazionale una legislazione adeguata in materia;

ad attivarsi in sede comunitaria per qualificare la lotta allo sfruttamento dei minori come un tema prioritario dell'azione dell'Unione europea.

(1-00134) « Buontempo, Castellani, Lisi, Mussolini, Cannella, Porcu, Airaghi, Ascierio, Giulio Conti, Tagliatela ».

(2 dicembre 2002)

La Camera,

premessi che:

il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile è una piaga che rischia di diventare un elemento strutturale di parte del sistema produttivo e imprenditoriale;

oltre ad essere impiegati nel lavoro agricolo in un'economia familiare di sussistenza, centinaia di milioni di bambini sono vittime del lavoro nero e dei subappalti nelle conchiglie, nelle cave, nelle miniere, nei laboratori tessili e dei giocattoli, nelle fornaci, nell'edilizia, nella selezione dei rifiuti;

l'Organizzazione internazionale del lavoro ha recentemente reso noto che nel mondo quasi 250 milioni di bambini sono costretti al lavoro: di questi, più dei due terzi svolgono delle attività dannose per la loro salute fisica e mentale;

una realtà che interessa drammaticamente i Paesi poveri del mondo, ma che coinvolge anche, seppure in forma decisamente più ridotta, molti dei Paesi ad economia più avanzata;

anche nel nostro Paese il fenomeno del lavoro minorile, che rappresenta l'aspetto più degradato e degradante del lavoro sommerso, è consistente, soprattutto nel Mezzogiorno. La Cgil calcola che siano circa 400 mila i minorenni interessati;

l'inequiva distribuzione della ricchezza a livello mondiale e le situazioni socio-economiche e politiche dei Paesi del sud del mondo, che vivono gli effetti negativi della globalizzazione economica, rappresentano certamente il contesto di riferimento obbligato per intendere gli aspetti strutturali del fenomeno del lavoro minorile;

l'estrema complessità del fenomeno del lavoro minorile, impone una prima distinzione tra lavoro e sfruttamento del lavoro, perché lo sfruttamento è un reato contro l'umanità tutta, è sempre da combattere, mentre certi tipi di esperienza lavorativa hanno un ruolo funzionale nel

garantire la sopravvivenza fisica del bambino e della sua famiglia. Va ricordato che ci sono in America latina, in Africa e in Asia molti movimenti, costituiti dagli stessi bambini appoggiati da organizzazioni non governative, che stanno cercando strategie e soluzioni, tra questi il movimento internazionale dei *Nats (Ninos adolescentes trabajadores - Bambini e adolescenti lavoratori)*: movimento che chiede che si distingua tra lavoro svolto in certe condizioni, degno, tutelato, con orari che consentano di studiare e giocare, e utilizzo di bambine e bambini in traffici illeciti, nella prostituzione, nelle forme di schiavitù, nel lavoro forzato;

la Convenzione del 1999, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro, sulla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile, ossia su quei lavori che, per loro natura o per le circostanze in cui vengono svolti, compromettono la salute, la sicurezza o la moralità di un minore, impegna i Paesi firmatari ad agire per contrastare questo fenomeno;

impegna il Governo

ad aumentare le risorse destinate annualmente alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, così come il Governo aveva in più occasioni promesso;

a cancellare il debito estero dei Paesi poveri, impegnando gli stessi Paesi a convertire l'equivalente del debito condonato in programmi sociali;

ad agire, all'interno delle istituzioni internazionali, perché vengano tenuti in considerazione i diritti delle popolazioni povere e siano modificate le politiche del Fondo monetario internazionale, responsabili di danni sociali nei Paesi dove sono state applicate;

ad incentivare programmi sociali che sostengano progetti in favore dell'infanzia in difficoltà;

a prevedere, anche a livello comunitario, degli incentivi nei confronti di quei

Paesi che si impegnano a combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile al loro interno;

ad assicurare progetti ed iniziative a livello internazionale che garantiscano condizioni di vita adeguate alle bambine, ai bambini e agli adolescenti lavoratori e recepiscano quanto espresso e richiesto dai loro movimenti;

a favorire quei progetti di sviluppo nel sud del mondo realizzati dalle organizzazioni non governative e dai movimenti impegnati in vario modo nella lotta allo sfruttamento del lavoro infantile;

a promuovere l'istituzione di una sorta di marchio etico internazionale, con il quale si possano distinguere quei beni e servizi prodotti senza utilizzo del lavoro minorile e nel rispetto delle normative ambientali;

a dotarsi di strumenti più efficaci e di maggiori risorse finanziarie per il controllo e la lotta al fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile in Italia.

(1-00146) « Zanella, Boato, Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion ».

(28 gennaio 2003)

La Camera,

premesso che:

lo sfruttamento del lavoro minorile è cosa esecrabile, così come sottolineato anche dall'Organizzazione internazionale del lavoro nella giornata dedicata a questo problema nel giugno del 2002: giornata che sarà ripetuta nel corso degli anni a venire;

il lavoro minorile può, infatti, comportare gravi conseguenze sullo sviluppo del minore, sia sul piano fisico che su quello psicologico;

assai spesso lo sfruttamento del minore si esplica nel corso della giornata per un numero di ore tale da impedire qualsiasi attività ludica e cognitiva, il che

preclude, di fatto, al minore la propria crescita sia come persona che come cittadino;

secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro, vi sono 246 milioni di bambini nel mondo, di età compresa tra i cinque ed i diciassette anni, obbligati a lavorare e, di questi, quasi la metà è utilizzata in lavori dannosi per la salute fisica e mentale;

sempre secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro, otto milioni di bambini subiscono varie forme di schiavitù in quanto avviati alla prostituzione, alla pornografia, allo spaccio di droga e, comunque, ad attività criminose;

la gran maggioranza di questi bambini vive in Paesi in via di sviluppo e, comunque, nelle zone più oberate dal debito estero nei confronti dei Paesi più industrializzati;

in Italia esistono ragazzini, nell'ordine di alcune decina di migliaia, che lavorano assai spesso per volontà della loro stessa famiglia;

nell'indagine conoscitiva svolta nella XIII legislatura nella Commissione XI lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, l'impiego dei minori italiani nel lavoro è parso derivare da povertà materiale e culturale delle famiglie, il che è valutabile da un primo immediato sintomo costituito dall'abbandono e, quindi, dalla dispersione scolastica;

impegna il Governo

ad esercitare una forte azione internazionale tendente ad ottenere la cancellazione del debito estero nei Paesi in via di sviluppo interessati dal fenomeno del lavoro minorile;

a promuovere l'applicazione di adeguate forme di certificazione per le imprese italiane operanti all'estero, che attestino il non coinvolgimento dei minori nella lavorazione dei propri prodotti;

a promuovere l'istituzione a livello di Organizzazione mondiale per il commercio di una clausola di « attestazione sociale » che certifichi i prodotti non derivati da sfruttamento di lavoro minorile;

a promuovere, nell'ambito della cooperazione internazionale, progetti adeguati a determinare l'affrancamento del più alto numero di famiglie dai bisogni materiali ed il contemporaneo avvio di soggetti scolastici;

a dotare le scuole italiane di *equipe* psico-pedagogiche che possano individuare immediatamente forme di disagio del minore, coinvolgendo la scuola, la famiglia ed i servizi sociali, al fine di evitare la dispersione scolastica;

a implementare il numero e ad elevare la qualità degli addetti ai servizi sociali pubblici, con l'impegno di adeguare risorse finanziarie, così da monitorare in modo efficace il territorio nazionale, prevenendo forme di sfruttamento del lavoro minorile;

a promuovere, a livello locale, con il coinvolgimento del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato, progetti adeguati ad incidere sulle forme di povertà materiale e culturale delle famiglie, al fine di eliminare forme di lavoro minorile nel nostro Paese.

(1-00147) « Pisicchio, Mazzuca, Mastella, Cusumano, Luigi Pepe, Ostilio, Potenza, Boato ».

(28 gennaio 2003)

### (Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

la Convenzione n. 182 promossa dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, adottata a Ginevra il 17 giugno 1999 ed entrata in vigore il 19 novembre 2000, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, impegnava i paesi firmatari ad

un'azione rapida e complessiva per l'eliminazione del fenomeno, conferendo allo stesso un carattere d'emergenza;

secondo il Rapporto globale sul lavoro minorile pubblicato il 6 maggio 2002 dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, 246 milioni di ragazzi tra i cinque e i diciassette anni sono costretti al lavoro, di cui ben 179 milioni esposti alle forme peggiori e dannose per la loro salute fisica, mentale e morale;

circa 111 milioni di bambini sotto i quindici anni sono, infatti, costretti a lavori pericolosi ed oltre 8 milioni di bambini sono sottoposti in schiavitù, schiavitù per debiti e altre forme di lavoro forzato come l'arruolamento in vista della partecipazione a conflitti armati, la prostituzione, la pornografia e altre attività illecite;

il direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, Juan Somavia, ha dichiarato che « nonostante l'impegno dei governi e dei loro interlocutori per combattere il lavoro minorile in tutto il mondo, il problema è ancora gigantesco » e che « i progressi compiuti sulla via dell'abolizione effettiva sono considerevoli ma la comunità internazionale non deve dar tregua ai suoi sforzi contro la propagazione di una forma di lavoro della quale sono vittime milioni di bambini in tutto il mondo »;

il 60 per cento del totale dei bambini costretti al lavoro è localizzato nella area Asia-Pacifico, seguita dall'Africa subsahariana (23 per cento), l'America latina e i Caraibi (17,4 per cento) il Medio Oriente e l'Africa del Nord (6 per cento);

la tipologia di lavoro in cui questi bambini sono utilizzati riguarda essenzialmente il settore primario, con percentuali rilevanti nell'agricoltura commerciale (cacao, caffè, cotone, eccetera), anche se la maggior parte dei bambini impiegati si trova in settori economici non ufficiali dove non vengono riconosciuti né tutelati;

tra le cause principali elencate nel rapporto figurano: la povertà, le crisi eco-

nomiche e politiche, le discriminazioni etniche, religiose, le migrazioni, lo sfruttamento a carattere criminale, la mancanza di scuole, pratiche culturali tradizionali e la mancanza di protezione sociale, che spingono un numero sempre maggiore di bambini a forme di lavoro pericolose e molto spesso illegali;

il Rapporto è stato discusso dagli organi dell'OIL alla 90° sessione della Conferenza Internazionale del lavoro il 12 giugno scorso a Ginevra ed è stata istituita in quella stessa sede dall'OIL la Giornata internazionale contro il lavoro minorile;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a favorire, da parte dei paesi maggiormente colpiti da questo fenomeno, l'adozione di strumenti legislativi efficaci nel campo del divieto del lavoro minorile e la puntuale applicazione dei dettami contenuti nella succitata Convenzione n. 182 e nella raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro del 1973;

a sollecitare nuovi programmi di cooperazione e di assistenza internazionali allo scopo di consentire la formazione scolastica obbligatoria fino ai 14-16 anni per contrastare il lavoro minorile e come opportunità di sviluppo, in particolare, in occasione dell'emanazione del decreto dei flussi migratori, prevedere criteri di preferenza per i cittadini di nazioni con le quali siano stati stabiliti accordi che prevedano precisi impegni di realizzazione di programmi di scolarizzazione;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere forme di aiuto economico alle famiglie, dando applicazione alla proposta « 20:20 » adottata dal Vertice Sociale di Copenaghen (marzo 1995), per la quale il 20 per cento dei fondi spesi dai paesi sviluppati per la cooperazione dovrebbe essere destinato a progetti sociali mentre i paesi in via di sviluppo dovrebbero investire il 20 per cento del loro bilancio nella stessa direzione;

a tenere maggiormente in considerazione le altre iniziative proposte dalle organizzazioni sociali non governative italiane, da tempo impegnate nel trovare valide soluzioni al problema del lavoro minorile;

a promuovere meccanismi di controllo e codici di condotta più rigidi nella fabbricazione dei prodotti italiani e di aziende straniere (soprattutto multinazionali) che commercializzano in Italia, specialmente nella catena del subappalto, e nella loro commercializzazione internazionale per favorire marchi di qualità sociale, stimolando le imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali ed ambientali della loro produzione;

ad agire nelle sedi delle organizzazioni internazionali per promuovere il rispetto effettivo dei diritti fondamentali nel lavoro anche attraverso la definizione di regole per la diffusione di trasparenti « marchi di qualità sociale » e di corrette forme di controllo della coerenza con esse dei prodotti e dei loro cicli produttivi;

a favorire la creazione di programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati in precedenza a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;

a verificare e riferire in Parlamento sulla situazione attuale in Italia rispetto a tale fenomeno e valutare l'opportunità di mettere in campo nuove iniziative che, d'intesa con le parti sociali e le organizzazioni imprenditoriali, mirino a debellare sul nascere tale rischio.

(6-00047) « Volontè, Elio Vito, Cè, La Russa, Antonio Leone ».

La Camera,

premessi che:

nelle sedi internazionali è stato profuso un vasto impegno per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile, in particolare con la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'allegata raccomandazione n. 190 sulle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile, entrambe approvate a Ginevra il

17 maggio 1999 e ratificate dall'Italia con legge 25 maggio 2000, n. 148;

la stessa Convenzione n. 182 indica quali sono le «forme peggiori di lavoro minorile», vietando tutte quelle che possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori;

la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002 ha dedicato ampio spazio al problema dello sfruttamento del lavoro minorile ed in particolare ha confermato l'impegno di combattere le peggiori forme di lavoro minorile, così come definite dalla Convenzione OIL n. 182;

la Costituzione prevede (articolo 37) una tutela particolare per il lavoro minorile;

la Commissione parlamentare per l'infanzia ha svolto un lavoro di approfondimento, con specifiche audizioni in questa e nella precedente legislatura — in modo particolare con organizzazioni di minori lavoratori (NATs) che hanno evidenziato la necessità sociale nei Paesi in via di sviluppo di forme protette di lavoro minorile che permettano ai minori stessi ed alle loro famiglie di accedere al minimo vitale — ed ha partecipato ai lavori del II Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, svoltosi a Yokohama nel dicembre 2001, e alla sopramenzionata sessione UNGASS;

risulta, in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea, un elevato numero di minori non accompagnati, che spesso sono sprovvisti di qualsiasi documento di identità e quindi facili vittime di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali;

il fenomeno tuttavia continua a persistere, con particolare riguardo ad alcune regioni del mondo;

impegna il Governo:

a prevedere un efficace sistema di monitoraggio sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile;

ad adottare iniziative efficaci per contribuire all'adozione, nei Paesi dove il problema è maggiormente presente, di misure che eliminino le peggiori forme di lavoro minorile e tutelino eventuali forme di lavoro che permettano ai minori di avere un'istruzione scolastica e uno spazio per le libere attività creative;

ad avviare contatti con le Organizzazioni di bambini e adolescenti lavoratori presenti in molti Paesi del mondo, per prendere in considerazione le loro esperienze e sostenerne progetti ed iniziative;

a riferire annualmente in Parlamento sulla situazione del lavoro minorile presente in Italia e sulle iniziative assunte in sede europea e internazionale.

(6-00048) «Burani Procaccini, Bolognesi, Capitelli, Francesca Martini, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Santori, Perrotta, Spina Diana, Licastro Scardino, Carlucci, Lisi, Castellani, Anna Maria Leone».

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera,

premesso che:

il 12 giugno 2002 si è celebrata la prima giornata mondiale contro il lavoro minorile promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro, che avrà d'ora in poi cadenza annuale;

l'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro «*A future without child labour*» segnala che dalle inchieste realizzate nei Paesi in via di sviluppo emergono dati allarmanti;

questo problematico fenomeno coinvolge nel mondo, con modalità diverse, fino a 250 milioni di bambini in età compresa dai 5 ai 14 anni, di cui il 70 per cento lavora nei settori dell'agricoltura, della pesca e della caccia, l'8 per cento nella produzione manifatturiera e nel commercio, sia all'ingrosso che al detta-

glio, il 7 per cento in lavori domestici, il 4 per cento nei trasporti e nelle comunicazioni e, infine, il 3 per cento nel settore delle costruzioni e nell'industria estrattiva mineraria;

in particolare, si ricorre allo sfruttamento del lavoro minorile nella coltivazione e trasformazione del cacao, del caffè, del lattice, del cotone e del tè. Infatti, sulla base dei monitoraggi effettuati nei principali mercati mondiali, ovvero in Brasile, Kenya e Messico, lo sfruttamento di bambini al di sotto dei 15 anni è pari al 25-30 per cento del totale della manodopera;

allo sfruttamento del lavoro minorile si accompagnano forme di abuso ancora più gravi e intollerabili, quali condizioni di vera e propria schiavitù collegate alla mancata o non adeguata retribuzione, a condizioni subumane dei luoghi di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano;

il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini e alle bambine la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età, nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e, di conseguenza, riduce, nei Paesi in cui è praticato, la possibilità di costruire, in prospettiva per il futuro, una classe dirigente e un corpo sociale a diffuso tasso di scolarizzazione e pienamente consapevole dei propri diritti;

in America Latina, in Africa e in Asia adolescenti e bambini lavoratori sono organizzati in movimenti appoggiati da ONG, che stanno cercando strategie e soluzioni su questo tema, anche per proteggere i minori dallo sfruttamento criminale, dai traffici illeciti e dalla prostituzione;

anche i Paesi industrializzati non sono indenni da questo inquietante fenomeno: in Italia, nonostante il divieto previsto dalla legge n. 977 del 1967, ha dimensioni allarmanti; secondo l'Istat, che ha presentato nel giugno 2002 un rapporto elaborato su impulso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i ragazzi con meno di

15 anni che svolgono attività lavorativa sono oltre 144.000, pari al 3,1 per cento dei bambini di quell'età (dati 2000);

considerando l'insieme delle attività, continuative e non continuative, il numero dei quindicenni «sfruttati» in Italia risulta di 31.500 unità, lo 0,66 per cento della popolazione giovanile tra i 7 e i 14 anni, con un'incidenza maggiore tra i quattordicenni (il 2,74 per cento);

sono circa 83 mila gli adolescenti compresi nella fascia di età tra i 15 e i 18 anni che dichiarano di aver avuto qualche esperienza lavorativa prima dei 15 anni, di cui 37 mila nel Mezzogiorno, area dove questo fenomeno si lega in maniera simbiotica con la piaga del lavoro nero;

lo sfruttamento minorile appare un fenomeno che interessa tutto il Paese, anche le zone più sviluppate, ed è connesso — nel Nord del paese — con gli alti tassi di occupazione locale, mentre nel Mezzogiorno con gravi condizioni di disagio economico e sociale;

i dati Istat che si riferiscono alla situazione italiana potrebbero essere fortemente sottostimati, anche considerando la presenza di minori extracomunitari non censiti o non ricompresi nell'indagine;

la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura ha concluso un'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile, nella quale si sottolineava la necessità di rimuovere le cause indirette (stato di povertà materiale e culturale delle famiglie, dispersione scolastica) dell'offerta di lavoro minorile e di incidere più fortemente sul fenomeno della domanda, da parte delle imprese, di questa grave forma di lavoro illegale;

è molto limitato il numero di aziende italiane, soprattutto produttrici di prodotti per l'infanzia, che ha sottoscritto protocolli con le rappresentanze sindacali per controllare che le aziende italiane ed estere, fornitrici di semilavorati, non impieghino minori nei loro processi produttivi;

iniziative del genere sono state prese da alcune multinazionali straniere, attraverso codici di autoregolamentazione aziendale, anche sotto la pressione di iniziative popolari per l'affermazione dei diritti umani;

il nostro Paese deve essere impegnato nello stesso sforzo sia sul fronte internazionale, sia nella completa eliminazione del lavoro minorile in Italia, secondo quanto previsto dalla legge n. 977 del 1967;

in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge che riprendono il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura, concernenti « Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile »;

impegna il Governo

a dotarsi in tempi rapidi di adeguati strumenti per la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno e ad intensificare l'attività di controllo sul territorio, fornendo annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile in Italia;

a promuovere un sistema di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile;

a promuovere, anche ai sensi della legge n. 285 del 1997, sia a livello di Governo centrale, sia a livello di enti locali, progetti specificatamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che ne determinano l'offerta, destinando a tali progetti adeguate risorse;

a sviluppare le azioni di intervento e di controllo degli ispettori del lavoro relative a questo fenomeno, adottando nel contempo opportuni strumenti per la prevenzione del lavoro minorile e dello sfruttamento, prevedendo altresì il ricorso ad iniziative legislative volte ad introdurre ed applicare sanzioni severe nei confronti delle imprese italiane che utilizzano lavoro minorile;

a incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi e ad estendere la propria iniziativa in sede internazionale, a partire dall'Unione europea, affinché l'Europa si doti di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

a devolvere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo alla cooperazione allo sviluppo entro il 2004, destinando congrue risorse a progetti finalizzati ad un'istruzione gratuita e obbligatoria accessibile a tutti i bambini e le bambine;

ad aumentare a livello bilaterale e multilaterale, il sostegno finanziario a progetti nel campo dell'educazione, adeguati alla realtà sociale di ogni Paese e accompagnati da azioni di sensibilizzazione e incentivi alle famiglie più povere;

a cancellare il debito estero dei Paesi più poveri, impegnando i Paesi creditori a convertire il debito condonato in programmi sociali;

a favorire interventi alternativi come il commercio equo e solidale e a promuovere il collegamento diretto tra i produttori dei PVS autorganizzati e i consumatori;

ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea che prevede sgravi tariffari per le merci provenienti dai paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;

a farsi promotore dell'introduzione di una « clausola sociale » anche all'interno della OMC (Organizzazione mondiale per il commercio) e negli accordi commerciali internazionali che attestino che i prodotti non derivano né dallo sfruttamento del lavoro minorile né dallo sfruttamento del lavoro adulto;

ad assicurare la riabilitazione e l'integrazione sociale delle bambine e dei bambini ridotti in schiavitù o sfruttati sul lavoro;

a promuovere progetti ed iniziative a livello internazionale che garantiscano

condizioni di vita adeguate alle bambine, ai bambini ed agli adolescenti, tenendo conto di quanto espresso e richiesto dai loro movimenti.

(6-00049) « Violante, Castagnetti, Boato, Maura Cossutta, Mazzuca Poggiolini, Pisicchio, Duilio, Delbono, De Franciscis, Enzo Bianco, Rusconi, Colasio, Fistarol, Carbonella, Camo, Carra, Cusumano, Giachetti, Fioroni, Bimbi, Bindi, Monaco, Pasetto, Fanfani, Papini, Luigi Pepe, Tonino Loddo, Realacci, Ruta, Burton, Squeglia, Tuccillo, Lettieri, Morgando, Mosella, Mattarella, Maccanico, Franceschini, Gentiloni, Banti, Verneti, Mantini, Ladu, Iannuzzi, Molinari, Merlo, Frigato, Lusetti, Santino Adamo Loddo, Pistelli, Meduri, Reduzzi, Ruggeri, Acquarone, Villari, Bottino, Gerardo Bianco, Capitelli, Cordoni, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Giacco, Pisa, Bolognesi, Buffo, Diana, Gasperoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Battaglia, Di Serio D'Antona, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci ».

La Camera,

premessi che:

nonostante l'impegno profuso in sede internazionale, al fine di combattere in modo efficace il problema dello sfruttamento del lavoro minorile, e l'adozione, in questo ambito, della convenzione n.182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della raccomandazione n. 190 sulla stessa materia, entrambe approvate a Ginevra il 17 maggio 1999 e autorizzate

alla ratifica in Italia dalla legge 25 maggio 2000, n. 148, dati recenti confermano che il fenomeno continua a persistere, in particolare in alcune regioni del mondo;

a tal proposito si segnalano le maggiori concentrazioni di sfruttamento di lavoro minorile in Asia, con percentuali che raggiungono il 61 per cento, in Africa, dove il lavoro minorile raggiunge il 32 per cento e in America Latina dove si attesta al 7 per cento;

la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro definisce, tra l'altro, le cosiddette « forme peggiori di lavoro minorile », individuandole in tutte le forme di schiavitù minorile, comprendendo il lavoro forzato ed il reclutamento armato di minori, lo sfruttamento a fini pornografici e per altri fini illeciti — quali il traffico di stupefacenti — e qualsiasi altro lavoro che mette a repentaglio la salute, la moralità o la sicurezza del minore;

sin dal 1992, il Parlamento europeo, con la risoluzione A3 - 0172/92, relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo, aveva sollecitato sia gli organismi comunitari sia gli Stati membri ad istituire (ciascuno nel proprio ambito) un difensore dei minori, con il compito di tutelarne i diritti, di vigilare sull'applicazione delle leggi che li tutelano, di raccogliere segnalazioni provenienti dai minori stessi, di diffondere la cultura dell'infanzia e d'individuare le soluzioni giuridiche, da sottoporre ai poteri pubblici ai fini dell'assunzione delle opportune iniziative, per una tutela più efficace;

analogamente, la Risoluzione A4-0393/1996 del Parlamento europeo, in materia di misure per la protezione dei minori nell'Unione europea, « invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia (...); in tale contesto è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo »;

inoltre il Consiglio d'Europa raccomanda al Comitato dei Ministri di esortare gli Stati membri, che non abbiano ancora provveduto in tal senso, ad istituire un garante nazionale;

nell'ambito della Sessione straordinaria delle Nazioni unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, si è riunita anche l'Unione interparlamentare che ha dedicato un *forum* ai diritti dei bambini. Tra le azioni raccomandate nella risoluzione finale figura l'istituzione di un Garante per l'infanzia, che sia collegato con il Parlamento e sia dotato di risorse adeguate;

si ricorda che in Europa, la figura del Garante per l'infanzia è piuttosto diffusa, essendo prevista in undici Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia);

in Italia, tale figura non esiste a livello nazionale, ma è stato istituito da alcune regioni attraverso l'approvazione di un'apposita legge. Si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Abruzzo n. 15 del 1989, della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1997, della regione Puglia n. 10 del 1999, della regione Lazio n. 38 del 2002 e della regione Marche n. 18 del 2002;

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa normativa volta ad istituire il Garante per l'infanzia e l'adolescenza per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo degli infanti e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti;

a dotare il garante per l'infanzia di poteri di vigilanza sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e direttive dell'Unione europea e

della normativa vigente in Italia sui diritti dei minori, e di coordinamento con amministrazioni, organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

a dotare il garante per l'infanzia di poteri di coordinamento, d'impulso e d'istruzione nei confronti degli altri enti pubblici e che possa attivare le procedure, volte a dare assistenza ed aiuto ai minori e alle famiglie in difficoltà, anche attraverso l'incentivazione nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, degli aiuti alle associazioni impegnate nella prevenzione e nella lotta allo sfruttamento.

(6-00050) « Buontempo, La Russa, Airaghi, Alboni, Amoruso, Anedda, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Butti, Canelli, Cannella, Cardiello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Coronella, Giorgio Conte, Cristaldi, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Garnero Santanché, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Mussolini, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Scalia, Selva, Serena, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera ».

**INTERPELLANZE URGENTI*****(Sezione 1 – Misure a favore dei comuni del Molise colpiti dal maltempo)*****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

nei giorni scorsi un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da violenti nubifragi e insistenti piogge ha colpito ininterrottamente la regione Molise;

la quantità straordinaria di acqua caduta su un territorio già saturo dalle abbondanti piogge dei mesi precedenti ha provocato alluvioni, frane e smottamenti di terreno, spazzando strade e linee elettriche e mettendo in serio pericolo la popolazione residente;

ingenti danni sono stati arrecati alle attività produttive, commerciali, artigianali, agricole e alberghiere che avranno delle ricadute negative nel tessuto socio-economico di tutta la regione;

anche la rete viaria risulta enormemente danneggiata da smottamenti di terreno e frane che hanno causato non solo l'interruzione della statale Bifernina, principale arteria della regione, ma anche delle principali strade provinciali e comunali;

particolarmente colpito risulta il comune di Termoli, dove l'ondata di piena

ha devastato la zona industriale della città: oltre duemila persone sono rimaste bloccate nelle case e nei capannoni;

i movimenti franosi hanno abbattuto case, interrotto vie di comunicazione, demolito infrastrutture, arrecando danni allo stabilimento Fiat e allo zuccherificio del Molise;

tale situazione sta paralizzando l'attività economica di tutto il comprensorio del basso Molise e dell'intera regione, con ripercussioni anche a Melfi, dove, per il mancato arrivo dei materiali prodotti nello stabilimento termolese, la Fiat, nell'impossibilità di andare avanti, ha messo in cassa integrazione migliaia di dipendenti della fabbrica;

in seguito alle devastanti inondazioni, centinaia sono i capi di bestiame morto annegato, le cui carcasse giacenti nel torbido fango espongono tutto il territorio ad alto rischio di epidemie;

tali fenomeni di allagamento ed esondazioni, che continuano ad interessare ancora tutta la zona costiera della provincia di Campobasso, successivi al terremoto dell'ottobre 2002, rappresentano una « miscela micidiale » per l'economia molisana –:

quali misure si intendano intraprendere con la massima urgenza e tempestività in favore dei comuni interessati, per fronteggiare l'emergenza maltempo e quali iniziative legislative si intendano entro breve tempo adottare;

se non si intenda procedere, qualora non si fosse già provveduto, al fine di proclamare lo stato di emergenza e di calamità naturale, ai sensi della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e provvedere, attraverso l'adozione delle opportune iniziative normative, alla sospensione di tutti gli adempimenti di natura tributaria, fiscale e contributiva;

se, conseguentemente, non si ritenga di dover predisporre un'iniziativa legislativa urgente per un finanziamento speciale per la regione Molise, istitutivo anche di fondi per gli insediamenti produttivi, per i danni subiti a seguito dell'alluvione e del terremoto, ed entro quanto tempo si intenda arrivare a rendere disponibili questi fondi che risultano indispensabili per riportare alla normalità la regione Molise, così duramente colpita e messa in ginocchio dal succedersi di catastrofi naturali;

se intendano attivare, senza indugio, le procedure per negoziare con l'Unione europea il reingresso nell'« obiettivo 1 » della regione Molise, stante l'inevitabile decremento del prodotto interno lordo regionale, per il regime di aiuti alle attività imprenditoriali.

(2-00614) « Ruta, Castagnetti ».

(28 gennaio 2003)

***(Sezione 2 – Coinvolgimento della comunità scientifica nella predisposizione del progetto di riforma degli enti di ricerca)***

## **B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

risulta agli interroganti che nel pomeriggio del 23 gennaio 2002 verrà presentata una bozza di progetto di riforma degli enti di ricerca ad un uditorio ristretto (Presidenza Crui, Cun, Cnr e OO.SS.), nonostante fosse stato più volte pubblicamente affermato il contrario dal

Sottosegretario Guido Possa che, appena il 21 gennaio 2003, ha anticipato alla stampa un'intenzione governativa di commissariamento del Cnr;

appare tardivo e limitato il coinvolgimento della comunità scientifica nella definizione del nuovo progetto che determinerà il futuro della ricerca pubblica italiana;

la riforma prevista si inserisce in un contesto nel quale non è stata esplicitata una compiuta attività conoscitiva sull'attuazione della riforma degli strumenti di programmazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (decreto legislativo n. 204 del 1998), nonché sul riordino degli enti e degli istituti di ricerca, a partire dal Cnr (decreto legislativo n. 19 del 1999);

lo stesso Parlamento, verificata la necessità di acquisire maggiori informazioni prima di procedere ed, eventualmente, favorire nuovi interventi di riordino, ha deliberato nel suo insieme, con i due rami del Parlamento stesso, un'indagine conoscitiva sui soggetti pubblici operanti nel settore della ricerca, che « dovrebbe permettere di acquisire un quadro sufficientemente completo delle problematiche e delle aspettative del mondo della ricerca, anche ai fini di un costruttivo confronto con il Governo in sede di predisposizione ed adozione dei prospettati provvedimenti di riordino »;

alla Camera dei deputati l'indagine deliberata dalla VII Commissione cultura, scienza e istruzione, data la sua rilevanza, è stata fatta propria anche dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo, motivata come elemento indispensabile alla definizione del riassetto della ricerca pubblica italiana, ed è oggi in fase di svolgimento con le relative e programmate audizioni;

secondo gli interpellanti, il Governo è tenuto a rapportarsi con la VII e la X Commissioni della Camera dei deputati, in

modo da non esautorare le prerogative del Parlamento —:

con quali modalità il Governo intenda confrontarsi con la comunità scientifica, per assicurare la più ampia e trasparente consultazione;

quali investimenti preveda per l'attuazione del nuovo progetto di riforma considerati gli ingenti tagli al settore ricerca previsti dalla legge finanziaria per il 2003.

(2-00609) « Castagnetti, Carra, Colasio, Bimbi, Banti, De Franciscis, Loiero, Volpini ».

(22 gennaio 2003)

**(Sezione 3 – Iniziative per garantire il diritto di critica e di confronto degli studenti universitari sui programmi di esame)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia è stata distribuita una dispensa di approfondimento dal titolo « Bada alla Bossi-Fini! Contenuti, « cultura » e demagogia della nuova legge sull'immigrazione », obbligatoria ai fini del corso di filosofia del diritto tenuto dalla professoressa Tecla Mazzaresse, titolare della cattedra. La dispensa è parte integrante dell'esame (seminario di approfondimento);

la dispensa redatta da Alessandro Leogrande e Grazia Naletto riporta in copertina le indicazioni di: Altreconomia-Terre di mezzo, dell'Asgi, Ics-Consulterio italiano di solidarietà, Lo straniero e Lunaria. Inoltre c'è l'esplicita indicazione che « chiunque desidera ricevere copie dell'opuscolo o riprodurlo può scrivere a [antirazzismo.lunaria.org](http://antirazzismo.lunaria.org) o telefonare allo 06-88.41.880. Per sostenere l'autofinanziamento è possibile inviare un contributo a Lunaria, via Salaria n. 89-00198 Roma sul

conto corrente postale n. 33066002 oppure, tramite bonifico bancario, sul conto n. 1738 presso Banca popolare etica - Abi 5018, Cab 12100. Ringraziamo Stefano Ricci per l'illustrazione di copertina e tutte le persone che hanno scritto »;

nell'introduzione, a pagina 5, a firma di Goffredo Fofi, direttore de « *Lo straniero* » e di Giulio Marco dell'« Associazione Lunaria », si legge: « È difficile esprimere con le parole la nostra indignazione nei confronti di una legge così ingiusta come la Bossi-Fini (legge 189 del 2002), della classe dirigente che l'ha proposta, elaborata e promulgata e di tutti quelli — in Italia e altrove — che l'approvano e la sostengono. Si è verificato in altri tempi e in altri luoghi, si verifica nel mondo ogni giorno che si votino e si applichino leggi ingiuste, ma le circostanze che rendono così importante e decisiva questa legge, e così impellente la risposta che deve sollecitare da parte nostra, non sono circostanze normali. È in atto nel mondo una battaglia, talvolta molto chiara e talvolta molto confusa, che può essere decisiva tra una idea di società e un'altra. La prima è basata sulla rispettosa convivenza degli uomini, le donne e delle loro culture tra di loro, e anche con gli animali e con la natura; sulla responsabilità che ciascuno deve assumersi, con le proprie forze e non cedendo agli alibi e ai ricatti del proprio « particolare », nei confronti degli altri. Questa idea di convivenza è fondata sulla garanzia dei diritti delle generazioni future, e non potrebbe essere altrimenti. L'altra è basata su una logica di rapina, a vantaggio di chi più già ha, e senza alcuna considerazione per il futuro se non degli assolutamente privilegiati. È in questo contesto che si colloca, venendo così ad assumere per noi e per il nostro Paese un significato di estrema rilevanza, la legge che regola la vita dei migranti sul nostro territorio e il nostro rapporto con loro. Questa legge erode i fondamenti della nostra democrazia: per partecipare in ugual modo alla sfera pubblica, a tutti i soggetti devono essere garantiti gli stessi diritti umani, sociali, di cittadinanza. Con la legge Bossi-Fini questo non è. « Loro »

sono persone titolari di diritti che ogni convenzione internazionale e ogni Paese civile dovrebbero non solo riconoscere, ma far rispettare. Quei diritti che invece la legge Bossi-Fini nega, riducendo i migranti a « macchine da lavoro » strumenti di un moderno schiavismo « usa e getta », utili solo finché servono alle nostre economie. La globalizzazione neoliberista fa circolare (più o meno) liberamente merci, denari, ad eccezione ovviamente dei migranti. A meno che non ci servano. E a casa nostra (e non solo) si fa il peana della « flessibilità », ma non certo per i migranti: a loro è chiesto di avere il lavoro « a vita » se vogliono venire da noi. Se poi vogliono ricongiungersi con la propria famiglia, i governanti cattolici che un giorno sì un giorno no innalzano i valori della « famiglia » si oppongono: i migranti non ne hanno bisogno per stare da noi. Al massimo vengano i figli, ma solo se minorenni. E poi non ci si appelli al garantismo: i richiedenti asilo vengano ricacciati al loro Paese senza aspettare l'esito del ricorso al diniego dello *status* di rifugiato. Molti di loro sono giunti fra noi fuggendo assai spesso situazioni di disastro sociale, economico, politico e conflitti bellici. Proprio quelli che vengono da noi per chiedere protezione e asilo, diritto che l'attuale legge discrimina e restringe ulteriormente. Figuriamoci se potranno invocare mai il « legittimo sospetto » dei berlusconiani. Quando il giudice si pronuncerà definitivamente saranno già tornati tra i loro torturatori e persecutori dai quali scappavano venendo da noi. Altro che garantismo; per i migranti la discriminazione è una certezza. Ecco, tutto questo (e molto altro purtroppo) è la legge Bossi-Fini. Una logica di rapina e di sfruttamento vige talvolta dall'alto al basso della scala sociale, in Italia, poiché non sono più attenti ai diritti degli immigrati i cittadini che si servono delle prestazioni di uno solo di loro all'interno delle loro botteghe case famiglie, degli industriali che ne occupano decine e centinaia. A questo si unisce senza difficoltà, nella mentalità di tanti nostri connazionali, come dei nostri governanti, la preoccupata difesa di uno

« stile di vita » che essi ritengono superiore. E purtroppo non bisogna dimenticare che la legge Bossi-Fini approfitta del varco che era stato aperto dalla legge del centrosinistra Turco-Napolitano — applicata fino in fondo proprio nelle misure più restrittive e « di ordine pubblico » — per portare alle estreme conseguenze una logica poliziesca e liberticida a danno dei migranti. Dei modi in cui l'Europa ha creduto di poter affrontare il problema dell'immigrazione, il modo italiano è stato in passato il più schizofrenico e incerto, ma è diventato oggi, con il Governo della destra, esplicitamente razzista e segregazionista, perfino oltre i desideri della Confindustria, oltre le complicità dei più potenti, oltre le diffidenze suscitate dai media. Come dunque reagire? Lo scopo di questo opuscolo non è, per quanto lodevole esso possa essere, solo di denunciare; è anche quello di informare e di indicare possibili modi di reagire, persona per persona e gruppo per gruppo. Il dovere di rispondere e reagire a una legge così schiettamente ingiusta è uguale per tutti, e cioè per ogni cittadino in età di ragione e in grado di sentire e soffrire l'ingiustizia di una imposizione e di una regola contraria ai principi di uguaglianza e di solidarietà. Non ci interessa soltanto, in questo momento, insistere sulla condizione dei migranti. Ci sembra prioritario richiamare l'attenzione su di noi, cittadini dei Paesi di accoglienza, e sulle nostre possibilità di agire, criticare, sollecitare i cittadini alla richiesta di leggi più giuste. Attraverso la nostra capacità di dire no »;

l'intero testo è intriso da una forte propaganda antigovernativa e tra i detrattori della legge si contraddistingue Fabio Raimondi del Tavolo dei migranti del *Vicenza Social Forum*, che, a pagina 29, afferma: « La Bossi-Fini è una legge razzista e xenofoba, barbara e incivile, ma è anche, non secondariamente, una legge antioperaia e la testa di ponte per mezzo della quale il Governo Berlusconi dà il via alla ristrutturazione del mercato del lavoro in Italia, secondo i criteri stabiliti dal libro bianco di Maroni e dal recente patto per l'Italia ». Il suo scritto è pervaso da

continui riferimenti ideologici, a titolo esemplificativo riportiamo uno stralcio di pagina 31: « La Bossi-Fini mira così a scatenare una guerra tra poveri che andrà a tutto vantaggio dei padroni, ma, seppur involontariamente, potrebbe anche essere l'occasione per costruire una nuova unità d'intenti e di lotte, a patto che si smetta di distinguere tra lavoratori immigrati e italiani come se fossero entità portatrici di problemi diversi, inconciliabili e in competizione tra loro. Con l'entrata in vigore di questa legge tutti gli operai di questo Paese hanno un problema comune: l'attacco al lavoro, alla sua qualità, alla sua visibilità e alla sua capacità di fornire i mezzi per una vita dignitosa. È il caso dunque di cominciare a mettere da parte visioni etniche della lotta contro questa globalizzazione che separino italiani e non (gli immigrati con gli immigrati per gli immigrati e gli italiani con gli italiani per gli italiani), perché è proprio questa legge che tende a cancellarne le differenze rendendoli tutti ugualmente deboli e succubi delle esigenze politico-economiche tanto delle folli politiche segregazioniste e sicuritarie quanto degli interessi del capitale e di chi lo possiede »;

i riferimenti ai presunti contenuti « xenofobi » del provvedimento ricorrono molto spesso fino a sfociare in alcuni brani, ad avviso degli interpellanti, di inaudita meschinità come nel paragrafo a firma di Gianfranco Bettin, prosindaco di Venezia, e Beppe Caccia, assessore alle politiche sociali del comune di Venezia, che, da pagina 54 a pagina 56, forniscono i rudimenti per disobbedire ai « *diktat* razzisti della legge », consigliando il rilascio della certificazione di residenza e di idoneità delle abitazioni in « maniera estensiva », favorendo l'ottenimento della carta di soggiorno che « allo stato attuale è l'unico modo per aggirare il famigerato « contratto di soggiorno ». Si sprecano le ingiurie alla Lega Nord e ai suoi rappresentanti nelle istituzioni. In particolar modo, gli autori suggeriscono « Per non assomigliare a Gentilini, insomma, si possono fare diverse cose. Oggi, in realtà, per essere diversi da lui, ai sindaci, ai comuni,

non basta più non dire le infamie che normalmente Gentilini dice. Bisogna, concretamente, fare delle cose. Altrimenti non si ha diritto di considerarsi molto diversi dal ridicolo, sinistro sceriffo da quattro soldi della bella Treviso »;

l'ultimo capitolo « agire in rete, inventare pratiche alternative », a cura di Grazia Naletto dell'« Associazione Lunaria » e di Alessandro Leogrande, redattore de « Lo straniero » è un vero e proprio *vademecum* per aggirare la legge Bossi-Fini. Vengono riprese le tesi di Moreno Biagioni della Consulta per l'immigrazione Anci Toscana, sostenute nel capitolo « costruire la cittadinanza civile e sociale dei migranti »;

gli altri curatori della dispensa sono Gianluca Vitale dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), Gianfranco Schiamone del Consorzio Italiano di solidarietà (Cis), Virginia Valente dell'Associazione progetto diritti, Fulvio Vassallo, patologo dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), e Annamaria Rivera, docente di etnologia dell'università di Bari;

è assolutamente impensabile che in un'università statale sia possibile propagandare posizioni così radicalmente faziose, prive di qualsiasi contraddittorio e barlume di pluralismo —:

quali iniziative normative intenda assumere per garantire il diritto di espressione, di critica e confronto degli studenti sui programmi di esame.

(2-00615) « Caparini, Cè, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Bricolo, Ercole, Ballaman, Bianchi Clerici, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fontanini, Gibelli, Giancarlo Giorggetti, Lussana, Martinelli, Francesca Martini, Parolo, Pagliarini, Polledri, Rizzi, Sergio Rossi, Stucchi, Vascon ».

(28 gennaio 2003)

**(Sezione 4 – Chiusura del reparto di malattie infettive pediatriche dell'ospedale Spallanzani di Roma)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

è in atto la chiusura del reparto di malattie infettive pediatriche dell'ospedale L. Spallanzani di Roma, che da trenta anni fa fronte alle emergenze di malattie infettive infantili provenienti dalla città di Roma e dall'intero Centro-Sud. L'ordinanza, emessa l'8 novembre 2002 e resa operativa dal 15 novembre 2002, è stata firmata dal commissario straordinario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Spallanzani e propone l'attivazione di posti letto cosiddetti « tecnici » nei reparti di degenza per adulti. In questi reparti la tipologia dell'intervento è completamente diversa ed il personale non ha la formazione idonea per provvedere alle necessità assistenziali, di tipo specialistico pediatrico;

una struttura qualificata, nata per essere un istituto di ricerca di grande utilità, vive una condizione di degrado e ad essa viene applicata una politica che penalizza principalmente utenti in gravi difficoltà, come i bambini affetti da gravi patologie infettive;

la chiusura del reparto pediatrico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'ospedale Spallanzani fa sì che, in caso di emergenza, un bambino,

anche se di pochi mesi, debba essere ricoverato in un reparto per adulti, accanto a realtà assolutamente differenti;

il reparto pediatrico dell'ospedale Spallanzani ha rappresentato fino ad oggi un centro qualificato nella diagnosi, cura ed assistenza dei bambini affetti da patologie infettive. Con la chiusura di detto centro, nella realtà ospedaliera pubblica di Roma e del Lazio resterebbero disponibili solamente l'ospedale Bambin Gesù ed un piccolo reparto del policlinico, che però non sono specializzati per patologie infettive;

non è accettabile la motivazione adottata, basata esclusivamente sulla non « economicità » del mantenimento del reparto di pediatria, non tenendo conto delle peculiarità e dell'importanza dell'assistenza pediatrica, data la particolare incidenza del ricovero ospedaliero sui bambini –:

quale sia la posizione del Governo sul perdurare di una situazione di tale gravità, che rischia di privare la capitale e l'intera area del Centro-Sud di uno storico polo scientifico di grande utilità;

quali misure il Governo intenda adottare al fine di garantire l'immediata riapertura del reparto di pediatria dell'ospedale Spallanzani, struttura essenziale per far fronte alle emergenze di malattie infettive infantili, rispondente alle vere esigenze della sanità regionale e di una città delle dimensioni di Roma capitale.

(2-00590) « Violante, Di Serio D'Antona, Battaglia ».

(18 dicembre 2002)